



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il C.C.N.I. relativo al triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.;

VISTO il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.), sottoscritto dal Direttore Generale dell’U.S.R. Campania e le organizzazioni sindacali, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il 22.07.2025;

VISTA l’O.M. n. 197/2017, concernente le “Modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali”;

CONSIDERATO CHE l’art. 6 dell’ordinanza di cui sopra, tra l’altro, testualmente dispone “... *Non è consentito la costituzione di cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni... La cattedra orario esterna può essere istituita semprechè venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio*”;

VALUTATE le domande di riarticolazione delle cattedre orario esterne presentate dai docenti titolari su cattedre orario esterne presso gli istituti di scuola secondaria di primo grado;

CONSIDERATO che, in dotazione dell’organico provinciale di Napoli per la scuola secondaria di primo grado, sono presenti 758 cattedre orario esterne, composte dall’algoritmo del sistema SIDI secondo i criteri di viciniorità;

RITENUTO di poter accogliere esclusivamente le domande di riarticolazione presentate dai docenti



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

che abbiano un completamento orario in istituti scolastici che non consenta o che renda particolarmente difficile l'adempimento di tutti gli obblighi di servizio

DECRETA

ART. 1 – Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.

ART. 2 – La pubblicazione dell'elenco dei docenti destinatari delle riarticolazioni delle cattedre orario esterne (Allegato 1). In detto elenco sono presenti, altresì, i nominativi dei docenti le cui istanze, seppur ritenute idonee in relazione al criterio di cui all'O.M n. 197/2017, non possono trovare accoglimento per mancanza di spezzoni orari disponibili.

ART. 3 – Sono rigettate le domande di riarticolazione presentate dai docenti che non compaiono nell'elenco di cui all'Allegato 1.

ART. 4 - Al fine di garantire i principi di buon andamento, di efficacia e di trasparenza dell'attività amministrativa, vengono di seguito elencati i motivi in virtù dei quali le istanze non sono considerate meritevoli di accoglimento:

- a. Mancanza del presupposto fondamentale rappresentato dal criterio della non facile raggiungibilità tra le varie istituzioni scolastiche, che non consenta o che renda particolarmente difficile, per il docente, l'adempimento di tutti gli obblighi di servizio;
- b. Richieste di completamento presso istituti scolastici maggiormente distanti rispetto all'istituto di attuale completamento;
- c. Tardiva o errata presentazione della domanda.

Nel caso in cui il docente abbia chiesto esclusivamente il completamento presso il proprio istituto di titolarità, l'art. 2 comma 6 del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. testualmente dispone *“Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità”*.

Pertanto, in tal caso, l'istanza andava presentata esclusivamente al Dirigente dell'istituto di



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

titolarità.

- d. Accoglimento delle domande di utilizzazione/assegnazione provvisoria presentate dai docenti richiedenti la riarticolazione o dai docenti titolari presso il medesimo istituto scolastico, con conseguente liberazione della cattedra interna da attribuire al docente titolare su coe ai sensi dell'art. 2 comma 6 del C.C.N.I. suindicato.

ART. 5 – Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

I reclami in autotutela vanno inviati esclusivamente all'indirizzo secondariaprimograde.na@istruzione.it o alla pec dell'A.T. di Napoli uspna@postacert.istruzione.it avendo cura di inserire nell'oggetto la seguente dicitura “*PRIMO GRADO - NOME E COGNOME DEL DOCENTE, RECLAMO DECRETO RIARTICOLAZIONI CATTEDRE*”.

Non saranno presi in considerazione i reclami inviati ad indirizzi di posta elettronica diversa da quelli indicati.

ART. 6 - L'Ufficio si riserva la possibilità di disporre, in autotutela, eventuali rettifiche.

ART. 7 – La pubblicazione sul sito dell'A.T. di Napoli ha valore di notifica per i docenti interessati.

IL DIRIGENTE

Luisa Franzese

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

Responsabili/referenti del procedimento:
Gaetano Calvanese – Francesca Rubicondo
Fabio Damiano - Antonio Di Stazio